



# SANIMODA

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

## STATUTO del Fondo SANIMODA

EDIZIONE MAGGIO 2025

[WWW.SANIMODA.IT](http://WWW.SANIMODA.IT)



# STATUTO DEL FONDO SANIMODA

## ART. 1

### Denominazione, Fonte Istitutiva, Durata e Sede

In attuazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (C.C.N.L.) stipulati dalle singole associazioni datoriali unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, è costituito il "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della moda".  
in forma abbreviata

#### "Fondo SANIMODA"

di seguito denominato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dei CCNL di cui sopra.

Il Fondo ha durata illimitata, salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Il Fondo ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo ed è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'adesione al Fondo di lavoratori e imprese di altri comparti, diversi da quelli a cui si applicano i CCNL sopra indicati, potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel rispetto del presente Statuto.

## ART. 2

### Forma giuridica

Il Fondo assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

## ART. 3

### Scopo

Il Fondo ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai propri iscritti e al loro nucleo familiare, se iscritto, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità, i requisiti, le condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo non ha scopo di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

## ART. 4 Associati

Sono iscritti al Fondo in qualità di Associati:

- i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento;
- le imprese che applicano il C.C.N.L. di cui all'art.1 del presente Statuto con i lavoratori iscritti al Fondo;
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL di cui al comma precedente.
- Le modalità operative e le procedure di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.

L'adesione al Fondo e la permanenza in esso sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione previa integrale accettazione del presente Statuto, degli atti correlati e delle clausole stabilite dalle parti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso o a seguito di esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando ricorrono gravi motivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per gravi motivi si intende un grave inadempimento dell'associato, il mancato versamento dei contributi associativi, la perdita dei requisiti per l'ammissione, sopravvenuta indegnità morale o commissione di gravi comportamenti in danno dei dipendenti o rappresentanti del Fondo o dell'associazione di appartenenza.

## ART. 5 Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo i lavoratori di cui all'art. 4 del presente Statuto, associati al Fondo.

Possono essere altresì beneficiari delle suddette prestazioni i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente i conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento del Fondo.

## ART. 6 Contribuzione

Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso la contribuzione versata dalle imprese, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL, da eventuali integrazioni derivanti dagli accordi di secondo livello e dalle contribuzioni volontarie versate da ciascun lavoratore associato per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare.

Il Regolamento del Fondo disciplina i casi di non avvenuta iscrizione e/o di mancato/ritardato versamento, definendo, conseguentemente, le procedure che le imprese e gli associati dovranno seguire per beneficiare delle prestazioni.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

## ART. 7 Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni, agli associati ed ai beneficiari aventi diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti dovuti secondo le previsioni del Regolamento del Fondo.

Le prestazioni di cui al comma precedente vengono erogate secondo i termini e le modalità previste dai piani sanitari deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

## ART. 8 Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Collegio Sindacale.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è garantita dal principio di pariteticità.

## ART. 9 Assemblea dei Delegati Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da 60 componenti (di seguito i "Delegati"), dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per la nomina dei Delegati secondo le modalità operative fissate nel Regolamento Elettorale. Tutti i Delegati - che rappresentano l'universalità degli associati - hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Delegati rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Delegati cessi dall'incarico per qualunque motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme stabilite dal Regolamento Elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto della sua elezione.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea dei Delegati si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

Il Regolamento Elettorale definisce le procedure in caso di cessazione o decadenza dei Delegati.

## ART. 10 Assemblea dei Delegati Attribuzioni

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) definisce gli indirizzi generali del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale;
- c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche al Regolamento Elettorale;
- e) delibera gli eventuali compensi in favore degli amministratori e dei sindaci;
- f) decide e delibera la revoca degli amministratori e dei sindaci;
- g) esercita l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) su proposta motivata del Collegio Sindacale, delibera sulla nomina del soggetto, iscritto nell'apposito registro, a cui affidare la revisione legale dei conti. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di questo nel corso del mandato;
- i) sentito il Collegio Sindacale, delibera sulla revoca dell'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente, in conformità a quanto disposto al punto precedente, a conferire il mandato a un altro revisore o a una Società di revisione legale dei conti;
- j) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:

- k) delibera circa le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno la metà dei Rappresentanti dell'Assemblea;
- l) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine alle operazioni di fusione e accorpamento con altri Fondi aventi finalità analoghe;
- m) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo, le relative modalità e la nomina dei liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i rappresentanti dell'Assemblea dei Delegati.

## ART. 11

## Assemblea dei Delegati

### Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto con contestuale indicazione del luogo (fisico o virtuale), giorno e ora, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione.

L'Assemblea dei Delegati si può svolgere presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica da inviare ai delegati almeno 15 giorni prima la data fissata per la riunione, ovvero 7 giorni nei casi di urgenza. L'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di seguito indicate.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio Sindacale.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di tre.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei delegati, ovvero i tre decimi (3/10) dei delegati in seconda convocazione.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita dinanzi al Notaio con la presenza di almeno quattro quinti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, salvo quanto previsto all'art. 10 lettera m); in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, e purché vi sia il voto favorevole di almeno dieci Delegati appartenenti a ciascuna delle due componenti.

Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di

almeno tre quarti dei Delegati.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Delegati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Delegato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le delibere assembleari e i bilanci sono accessibili e resi noti secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione anche con eventuale regolamento.

## ART. 12

### Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

- a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori ed i Delegati delle imprese in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri, sulla base di liste di candidati predisposte da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto successivamente per adesione la Fonte Istitutiva e che siano rappresentate in Assemblea o da Delegati facenti parte dell'Assemblea, e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese; ciascun Delegato può sostenere la presentazione di una sola lista chiusa. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di Delegati in Assemblea. Il candidato a consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
- b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Ciascun Delegato può votare una sola lista. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti al ballottaggio, la carica di consigliere sarà attribuita in ragione del 50% per ciascuna lista. Gli eletti di ciascuna lista entrata al ballottaggio saranno individuati secondo l'ordine di lista.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio intero dal loro insediamento e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

## ART. 13

## Consiglio di Amministrazione Attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, scelti a turno tra i propri componenti rappresentanti le imprese e i lavoratori;
- b) deliberare l'organizzazione interna per la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
- c) nominare, se ritenuto necessario, il Direttore del Fondo;
- d) definire i piani sanitari di copertura offerti dal Fondo ai propri associati e assistiti;
- e) definire il modello per la gestione dei rischi sanitari del Fondo;
- f) definire le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Fondo, anche attraverso l'eventuale affidamento in convenzione a soggetti esterni specializzati;
- g) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati, il Bilancio previsionale e consuntivo del Fondo;
- h) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati le modifiche al Regolamento Elettorale e allo Statuto;
- i) predisporre e approvare il Regolamento del Fondo nonché le sue eventuali modifiche;
- j) definire i termini e le modalità per la copertura delle spese di gestione del Fondo.

## ART. 14

## Consiglio di Amministrazione Modalità di funzionamento e deliberazioni

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica da spedire ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale almeno 7 giorni prima la data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno 1/3 dei componenti lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti e non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo ver-

bale firmato congiuntamente da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.

È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per l'Assemblea.

#### ART. 15

### Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, convoca gli Organi Statutari, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 16

### Collegio Sindacale Criteri di costituzione e composizione

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio intero dal loro insediamento. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede, disgiuntamente, mediante liste presentate da ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto successivamente per adesione l'Accordo Istitutivo, e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci effettivi eleggibili da ciascuna parte (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista. Risultano eletti i candidati indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei Delegati della relativa componente.

## ART. 17

### Collegio Sindacale

#### Attribuzioni

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale accerta inoltre la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione sul bilancio consuntivo, depositandola almeno cinque giorni prima la data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Delegati indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

## ART. 18

### Collegio Sindacale

#### Modalità di funzionamento e deliberazioni

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica da spedire ai componenti del Collegio stesso almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio Sindacale redige, su apposito libro, il verbale di ciascuna riunione.

È consentito ai Sindaci la partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità previste per l'Assemblea.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le medesime modalità.

## ART. 19 Direttore del Fondo

Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone, all'atto della nomina, i compiti ed i relativi poteri. Al Direttore compete, in linea generale, l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il supporto al Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale ed il coordinamento della struttura operativa del Fondo, curando l'efficiente organizzazione dello stesso.

## ART. 20 Comitato Paritetico

Viene costituito un Comitato Paritetico composto da almeno un rappresentante per ogni Parte Istitutiva, con un numero di componenti paritario tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Il Comitato svolge compiti consultivi in ordine agli indirizzi generali del Fondo ed è periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

Al Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare e proporre agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro degli organi del Fondo.

## ART. 21 Entrate del Fondo

Le entrate del Fondo sono costituite da:

- i contributi degli associati versati dalle imprese in base alle previsioni della contrattazione collettiva e al Regolamento del Fondo;
- i rendimenti delle disponibilità finanziarie amministrate;
- ogni altro provento o liberalità che concorra ad incrementare il Patrimonio Sociale.

Alla copertura delle spese di amministrazione, il Fondo provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziato in bilancio nonché, se necessario, utilizzando il patrimonio finanziario del Fondo.

## ART. 22 Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito da qualsiasi entrata o bene che siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art.21 del presente Statuto.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo Associato per qualsiasi causa.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del Patrimonio.

## ART. 23 Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio previsionale e il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

## ART. 24 Regolamento del Fondo

Per l'attuazione del presente Statuto, il Fondo si dota di un Regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## ART. 25 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Il Fondo può sciogliersi, oltre che per le cause previste dalle disposizioni di legge, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 26

### **Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in vigore per le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Milano.





**SANIMODA**

FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

---

[WWW.SANIMODA.IT](http://WWW.SANIMODA.IT)